

Repubblica Italiana
COMUNE DI CASTENASO
(CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI POLIZZE ASSICURATIVE DEL
COMUNE DI CASTENASO – LOTTO 8 ALL RISKS OPERE D’ARTE - CIG
ORIGINARIO 82446650CB, CIG DERIVATO 835285847A.

L'anno duemilaventuno, addì ventidue (22) del mese di settembre alle ore 13.07, in Castenaso (BO) presso la sede Municipale, avanti a me, Segretario Generale, Dott.ssa Letizia Ristauri, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune di Castenaso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

- Dott. MASSIMILIANO TUNDO, nato a Galatina (LE), il 24/10/1968,

Responsabile Area Bilancio del Comune di Castenaso (C.F. 01065340372) in nome e per conto del quale dichiara di intervenire ai sensi del decreto sindacale n. 4/2021; per brevità d'ora innanzi denominato “Committente”;

- Sig. Maurizio Ghilosso, nato a Milano (MI) il 03/01/1958, C.F. GHLMRZ58A03F205T, che interviene nel presente atto in qualità di Procuratore

Speciale della Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A - in sigla “Italiana Assicurazioni S.p.A” - con sede legale in Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 – CAP 20149- (C.F. 00774430151 E P.I. 11998320011); AGENZIA DI MILANO DE AMICIS (ragione sociale: Dual Italia spa) – Cod. A23, Via Edmondo de Amicis, 51, Milano – CAP 20123 – (C.F. e P.I.13199520159),

come da procura speciale rilasciata dal Dott. Parodi Davide, procuratore di Italiana Assicurazioni S.p.A la cui sottoscrizione è stata autenticata dal Notaio Dott. Maurizio Gallo-Orsi di Torino, con atto del 22 maggio 2020 (N. repertorio 15198) conservata agli atti di questo comune;

i parenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certa, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO CHE

- con il provvedimento dirigenziale n. 85 del 09/03/2020 è stata assunta la determina a contrarre per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Castenaso nell'arco temporale dal 30/06/2020 al 31/12/2023, affidamento per cui la Centrale
5 Unica di Committenza "Unione Terre di Pianura" ha esperito la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di gara fissato nell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), per un valore presunto complessivo pari ad Euro 621.200,00 (seicentoventunmila/200), iva esclusa, suddivisi in 8 lotti;
 - con determinazione n. 218 del 29/06/2020 la summenzionata Centrale di
10 Committenza ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione riferita ai lotti nn. 2,3,4,6,7 e 8, disposta con precedenti provvedimenti nn. 164 del 22/5/2020 (come rettificata dalla determinazione n. 165 del 22/5/2020) e 176 del 28/5/2020;
 - con determina del Responsabile Area Bilancio del Comune di Castenaso n. 251 del 31/07/2020 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio assicurativo
15 attinente al lotto 8 - ALL RISKS OPERE D'ARTE- a favore della compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A dal 30/06/2020 al 31/12/2023, per un importo complessivo di € 5.600,00= (cinquemilaseicento/00);
 - sono stati versati i prescritti diritti di segreteria pari ad € 87,92= (ottantasette/92) il 21/09/2021;
 - 20 -è stato acquisito il DURC *on-line* come previsto dalla vigente normativa, con scadenza al 11/12/2021 dal quale l'Appaltatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi.
- Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue, dichiarando preliminarmente di riconoscere e confermare la premessa come
25 parte integrante del presente contratto.

ART. 1 OGGETTO

L'Affidataria si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti determinanti la perdita, distruzione, danneggiamento o il deprezzamento dei beni assicurati¹,

¹ A titolo esemplificativo e non limitativo:

- Reperti archeologici, vetri (decorati e non), vasellami, porcellane, ceramiche e maioliche;

secondo le inclusioni ed esclusioni dettagliate all'art. 1.1. e ss. del Capitolato speciale d'assicurazione (d'ora in poi "Capitolato"); documento quest'ultimo addizionale al presente contratto – sebbene non materialmente allegato- che Italiana Assicurazioni S.p.A dichiara di conoscere ed accettare nella sua interezza.

- 5 L'affidataria risponde dei guasti e danni causati per ordine delle Autorità, nonché quelli cagionati dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso.

Il servizio in oggetto include, in deroga all'art. 1912 c.c., i danni prodotti ai beni assicurati e verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti
10 vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Vengono altresì assicurate, per evento e per periodo assicurativo annuo, le somme indicate alle rispettive partite della sezione 3.0 ALL RISKS GIACENZA sopra opere d'arte e beni di interesse storico artistico, inclusi gli arredi dei musei nonché ogni altro bene assicurato, con il limite di indennizzo di Euro 300.000,00 per singola
15 opera o bene, relativamente alle seguenti ubicazioni:

- A) MUV – via Tosarelli, n.191
- B) Municipio – Piazza Bassi, n.1-2
- C) Sede Polizia Municipale – via Nasica, n.7-11

Il servizio in oggetto include le perdite ed i danni determinati o agevolati con:

- 20 ➤ colpa grave dell'Ente e/o Assicurato, dei vettori e/o imballatori, installatori e depositari, purché specializzati;
- dolo e/o colpa dei dipendenti o rappresentanti dell'Ente e/o assicurato, degli organizzatori della mostra e/o esposizione nonché dei dipendenti delle

- Quadri, cornici, dipinti, disegni, affreschi, mosaici;
- Statue, sculture, gessi, bronzetti, cere, compresi supporti se inscindibilmente uniti;
- Libri, codici, incunaboli, manoscritti, pergamene, riviste e periodici, opuscoli e manuali, cartografie, carteggi, spartiti musicali e documenti storici in genere;
- Stampe, manifesti, locandine, fotografie, pubblicità e figurine d'epoca;
- Monete, medaglie, pietre e metalli preziosi, collezioni in genere;
- Arazzi, tappeti e tappezzerie pregiate;
- Mobili e suppellettili antichi, strumenti musicali;
- Cimeli, costumi e vestiario, armi e uniformi d'epoca;
- Ogni altro bene di particolare riconosciuto valore storico, scientifico o artistico (es: prototipi, modelli, plastici, riproduzioni, installazioni artistiche, anche elettroniche);
e ogni altro bene mobile, opera d'ingegno o reperto, avente carattere e pregio storico, artistico, scientifico, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.) formanti serie, collezione o singoli pezzi.

strutture espositive utilizzate e di persone incaricate della sorveglianza dei locali.

Inoltre, il servizio viene affidato ed accettato da Italiana Assicurazioni S.p.A sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle disposizioni di legge e regolamenti
5 vigenti, nessuna esclusa.

ART. 2 DURATA AFFIDAMENTO

I servizi in oggetto decorrono dalle ore 24,00 del 30/06/2020 alle ore 24,00 del 31/12/2023.

Su richiesta scritta dell'amministrazione comunale, e allo scopo di consentire
10 l'integrale espletamento della procedura di aggiudicazione di tale servizio con nuovo contratto, Italiana Assicurazioni S.p.A si impegna a prorogare l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso per un periodo massimo di 4 mesi oltre la scadenza contrattuale, e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

ART. 3 VALORE APPALTO, PAGAMENTI DEL PREMIO E DELL'INDENNIZZO

Il valore della stipula è fissato in Euro 5.600,00= (cinquemilaseicento/00)

In parziale deroga dell'art. 1901 c.c., l'Aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio entro novanta giorni successivi all'effetto della polizza.

20 Le parti convengono di considerare quale data di avvenuto pagamento quella apposta all'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato all'Ufficio Ragioneria della Committente, purché siano comunicati per iscritto all'Aggiudicataria gli estremi dell'atto.

Con riferimento all'indennizzo, verificata l'operatività della garanzia, valutato il
25 danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, l'Affidataria si impegna a corrispondere il relativo risarcimento entro il termine di 30 giorni, salvo non sia impugnato il verbale peritale. Suddetto impegno viene assunto in capo all'Affidataria anche in caso di apertura di un procedimento giudiziario vertente sull'accertamento della causa del sinistro, salvo non sia
30 dimostrato, all'esito di questo e con sentenza passata in giudicato, che i danni:

- sono stati determinati od agevolati con dolo dall'Assicurato o dall'Ente
- sono consequenziali alla consumazione dei reati *ex artt.* 624 e 628 c.p. da parte dei dipendenti dell'Ente, da persone loro conviventi o delle quali debbano rispondere, ovvero da incaricati alla sorveglianza, a meno che l'Ente stesso non agisca contro di loro.

L'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa nella quale deve essere espressamente previsto l'impegno alla restituzione di quanto corrisposto dall'Affidataria maggiorato degli interessi legali, nell'ipotesi in cui al termine dell'istruttoria e/o giudicato penale, emerga una causa di decadenza della garanzia.

Prima della liquidazione del sinistro, e comunque nel limite di Euro 200.000,00=(duecentomila/00) l'Affidataria si impegna a versare all'Assicurato una somma a titolo di acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, purché non siano sorte contestazioni circa l'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente quantificabile nell'importo di almeno Euro 50.000,00=(cinquantamila/00).

Suddetta obbligazione in capo all'Affidataria diventerà esigibile dopo 30 giorni dalla data della denuncia, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Affidataria liquiderà all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dalla stessa sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, nella misura massima di Euro 25.000,00=(venticinquemila/00) per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

ART. 4 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm e ii. In particolare, si impegna a riportare sul bonifico bancario o postale il Codice Identificativo Gara (CIG) assunto per l'appalto in oggetto e il CIG derivato. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi

degli strumenti consentiti dalla legge 136/2010 e ss. mm. e int., il presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8° della medesima normativa citata, si intenderà risolto di diritto *ex art.* 1456 c.c.. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da
5 parte dello stesso agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Da ultimo, l'Appaltatore s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

ART. 5 OBBLIGHI APPALTATORE

- 10 A garanzia degli impegni assunti sia con il presente contratto sia negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha costituito apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari ad Euro 2.920,00= (duemilanovecentoventi/00), mediante polizza fideiussoria stipulata con la compagnia Elba Assicurazioni S.p.A n. 1651842 dell' 08/06/2020.
- 15 L'affidataria si impegna a rendicontare annualmente all'amministrazione lo stato dei sinistri oggetto della presente stipula, con particolare riguardo all'elenco di quelli denunciati recante:
- numero del sinistro dell'Affidataria;
 - data di accadimento;

20

 - tipologia del danno;
 - stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
 - importo liquidato e relativa data della liquidazione;
 - importo riservato;
 - per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.
- 25 In caso di inadempimento a tal obbligo, l'Amministrazione procederà a contestarlo per iscritto, mediante raccomandata A.R. o PEC, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per assolvere tale obbligo, ovvero per produrre controdeduzioni.
- Tale onere trova applicazione anche in caso di recesso da parte dell'Affidataria, e
30 dovrà essere da questa adempiuto entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

Viene fatto salvo il diritto dell'amministrazione di ottenere, nel corso del periodo assicurativo, un aggiornamento sui dati specificati sopra.

Nei casi di diminuzione del rischio ed in parziale deroga all'art. 1897c.c, il premio sarà ridotto e l'Appaltatore, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha l'obbligo di
5 rimborsare all'Ente la corrispondente quota non goduta al netto delle imposte, rinunciando sia allo scioglimento del presente vincolo che al suo recesso.

Di contro, l'appaltatore ha diritto a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

10 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 4.4. del Capitolato, rinuncia a rivalersi nei confronti di:

- trasportatori e/o spedizionieri, purché specializzati nel settore Arte,
- imballatori, purché specializzati nel settore soprammenzionato;

a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale facoltà e restando convenuto
15 che, per i vettori e/o spedizionieri, la rinuncia alla rivalsa è limitata alla parte di danno eccedente la loro responsabilità legale.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Dlgs. 50/2016.

Da ultimo, è fatto assoluto divieto di subappaltare autonomamente in tutto o in parte
20 i servizi assunti, salvo con autorizzazione scritta del Comune.

ART. 6 OTTEMPERANZA ALLE NORME RELATIVE AL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI.

L'appaltatore ha dichiarato nell'istanza di partecipazione alla gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
25 12/03/1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro ai disabili".

ART. 7 OBBLIGHI COMMITTENTE

In caso di sinistro l'Ente deve:

- a) adoperarsi per diminuire il danno, le relative spese sono a carico dell'Affidataria nei termini dell'art. 1914 c.c.;
- 30 b) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, sporgere denuncia all'Autorità

Giudiziaria o di Polizia del luogo;

c) entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto all’Affidataria.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale

5 del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c..

L’Ente deve altresì:

d) predisporre un elenco dei danni subiti, mettendo a disposizione qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dall’Affidataria o dai periti per le indagini/verifiche necessarie; l’Italiana Assicurazioni S.p.A dichiara di
10 accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l’Ente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, ovvero dichiarazioni testimoniali;

e) conservare fino al verbale di accertamento del danno, i residui e le tracce del sinistro.

15 Dopo aver denunciato il sinistro, viene fatto salvo il diritto dell’Assicurato di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, senza pregiudizio alcuno sul diritto all’indennizzo. Tale evenienza viene fatta salva anche quando, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, non sia intervenuto il perito nominato dall’Affidataria.

20 Ai sensi dell’art. 2.12 del Capitolato, in caso di recupero totale o parziale degli oggetti denunciati, l’Ente deve informarne l’Affidataria: quest’ultima diviene proprietaria di tali beni qualora abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza, sebbene possa consentire all’avente titolo il riacquisto della proprietà ove questi provveda a restituirgli per intero l’importo liquidatogli.

25

ART. 8 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Oltre ai casi specifici indicati dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce motivo di risoluzione del

30 contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c l’ipotesi di cui all’art. 16 della I sezione del

Capitolato, nonché quelle specificate agli artt. 12 e 13 del presente contratto.

ART. 9 RECESSO

Ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 la Committente ha diritto a recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Data la durata pluriennale, le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'Affidataria almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

L'amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la sussistenza di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Affidataria, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta all'adeguamento delle condizioni economiche del contratto rispetto alle migliori fissate in convenzione. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In ogni caso, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà l'Affidataria rimborserà all'Ente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso di recesso dell'affidataria - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Non è ammesso il recesso dell'Affidataria da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte dell'Ente.

ART. 10 FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le eventuali controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del presente contratto

verrà adita l'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.

La Compagnia Assicuratrice Italiana Assicurazioni S.p.A come sopra rappresentata dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il suo domicilio presso la propria sede legale.

5 **ART. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del presente contratto e per la durata del medesimo, l'Amministrazione in qualità di titolare del trattamento nomina l'appaltatore
10 Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento contrattuale. A tal scopo l'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per le sole finalità dedotte nel contratto, con contestuale esclusione di ogni altra finalità di trattamento.

ART. 12 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. OBBLIGHI DI CUI

15 **ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001.**

L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
20 direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazioni o simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del
25 presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'incaricato non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto
30 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa dell'affidatario

che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 13 OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

- 5 L’Affidataria dichiara di conoscere il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, e di aver sottoscritto copia del Codice di comportamento del Comune, la cui inottemperanza comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO FISCALE

- 10 Le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune di Castenaso. Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa ex art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Imposta di bollo assolta con modalità telematica, ai sensi del DM 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l’importo di € 45,00.

15 ART. 15 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia espressamente ed integralmente a:

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.
- Capitolato speciale d’assicurazione nella sua interezza
- 20 • Scheda Tecnica da sottoscrivere fra le parti.

ART. 16 CLAUSOLA FINALE

- Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro
25 insieme.

Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole contrattuali non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

- 30 Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte

di esso da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che l'Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

5 Del presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da n. 12 facciate incluse le firme, io Segretario Generale rogante ho dato lettura alle Parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e, concordemente lo sottoscrivono in modalità elettronica assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione delle parti (nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 7 Marzo 2005, n. 82), da parte del
10 Segretario Generale a mezzo di propria firma digitale, con la quale sottoscrive il contratto.

Il Responsabile dell'Area Bilancio
Dott. Massimiliano Tundo
(InfoCert/Camera di commercio)

Il Procuratore Speciale
Maurizio Ghilosso
(Aruba/ArubaPECspa)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.: 82/2005 e s.m.i.) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs.: 82/2005 e s.m.i.)

L'UFFICIALE ROGANTE
Il Segretario Generale
Letizia Ristauri
(InfoCert/Camera di commercio)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs.: 82/2005 e s.m.i.)
